Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma - Mercoledì, 17 settembre 1924** **Numero 219**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1377. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 agosto 1924, n. **1375**.
Modificazione al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, contenente norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego privato . . . . Pag. 3136

1378. - REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1924, n. **1376**.
Riduzione del dazio doganale sulla farina di frumento e sul semolino . . . . Pag. 3136

1379. - REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. **1382**.
Storno di fondi, per spese varie, su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25 . . Pag. 3136

1380. — REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. **1377**.
Proroga del termine per la compilazione e l'approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali . . . . Pag. 3137

1381. — REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. **1381**.
Autorizzazione alla Società anonima toscana per le ricostruzioni delle zone terremotate con sede in Firenze, a compiere le operazioni previste dal R. decreto 13 maggio 1915, n. 775 . . . . Pag. 3137

1382. — RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. **1383**.
Norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra, approvata col R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . . . . Pag. 3137

Numero di pubblicazione

1383. — REGIO DECRETO 21 agosto 1924, n. **1379**.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Godiasco . . . . Pag. 3139

1384. — REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. **1378**.
Erezione in Ente morale del Fondo di previdenza per il trattamento di riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in Treviso. Pag. 3139

1385. — REGIO DECRETO 21 agosto 1924, n. **1380**.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile della frazione di Paderno del comune di Paderno Dugnano. Pag. 3139

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1924.
Proroga di poteri del Regio commissario dell'Ospedale oftalmico di Torino . . . . Pag. 3139

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 3140

Ministero delle finanze: Accreditamento di notai . . Pag. 3140

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso al posto di insegnante di fisica, chimica ed elettrotecnica presso la Regia scuola industriale di Bolzano . . . . Pag. 3140

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1377.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 agosto 1924, n. 1375.

Modificazione al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, contenente norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2686, che stabilisce norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego privato;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 927;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferma restando la composizione paritaria delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale istituite dal R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2686, il Ministro per l'economia nazionale potrà nominare in dette Commissioni, quando ciò sia necessario per il regolare funzionamento di esse, un numero di membri supplenti maggiore di quello prescritto dal comma 1° dell'art. 3 e dal 2° comma dell'art. 6 del citato decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 68. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1378.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1924, n. 1376.

Riduzione del dazio doganale sulla farina di frumento e sul semolino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Nostro decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con Nostro decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Veduto il Nostro decreto-legge 23 maggio 1924, n. 919, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 1924 la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granoturco (escluso quello bianco) e sulla segala e le temporanee riduzioni daziarie previste dall'art. 1 del Nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 49;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a nuova disposizione i dazi di confine per i seguenti prodotti sono ridotti alle misure rispettivamente qui appresso indicate:

Voce 70-*a* - Farina di frumento, per quintale lire-oro 0.65.
Voce 71 - Semolino, per quintale lire-oro 1,50.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 69. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1379.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1382.

Storno di fondi, per spese varie, su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 52 - Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri . .	L.	7,200
Cap. n. 113 - Retribuzione al personale avventizio, ecc.	»	1,932,800
Cap. n. 446 - Indennità temporanea mensile al personale, straordinario, avventizio, ecc.	»	560,000
Totale degli aumenti . . .	L.	2,500,000

In diminuzione:

Cap. n. 68 - Personale di ruolo del Ministero e delle Intendenze . . . . L. 2,000,000
Cap. n. 234 - Fitto di locali in servizio della Guardia di finanza, ecc. . . . . » 500,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2,500,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 78. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1380.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. 1377.

Proroga del termine per la compilazione e l'approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3094;
Visto il R. decreto 17 maggio 1924, n. 808;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dal R. decreto 17 maggio 1924, n. 808, per la compilazione ed approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, è progato al 30 novembre 1924.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 70. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1381.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1381.

Autorizzazione alla Società anonima toscana per le ricostruzioni delle zone terremotate con sede in Firenze, a compiere le operazioni previste dal R. decreto 13 maggio 1915, n. 775.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti di costituzione della « Società anonima toscana per le ricostruzioni delle zone terremotate » in Firenze, inseriti nel fascicolo VII dell'anno 1924 del Bollettino ufficiale delle società per azioni;
Viste le modificazioni statutarie deliberate dalla predetta Società nell'assemblea del 7 maggio, inserite nel successivo fascicolo 27 dello stesso anno;
Vista la domanda degli interessati in data 9 febbraio 1924;
Visti il R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, ed il decreto-legge Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661;
Sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Si autorizza la « Società anonima toscana per le ricostruzioni delle zone terremotate » con sede in Firenze, a compiere le operazioni previste dal R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, relative alle ricostruzioni nelle zone terremotate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI — SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 74. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1382.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1383.

Norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra, approvata col R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Relazione a S. M. il Re, in udienza del 28 agosto 1924, sul decreto recante norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra.

SIRE,

Il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, subordina il diritto alla pensione di guerra all'accertamento di più rigorose condizioni. Ma la pratica attuazione della riforma ha reso evidente la estrema difficoltà, e spesso la impossibilità, di documentare, al presente, fatti e circostanze di servizio, che secondo la precedente legislazione non avevano la rilevante importanza attribuita dal nuovo decreto.

Inoltre, pure riconoscendosi il migliore fondamento giuridico e sociale delle disposizioni di riforma, considerazioni di opportunità e di equità consigliano di arrecare lievi temperamenti al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, al fine precipuo di non turbare posizioni già acquisite in conformità delle leggi anteriori.

Sorge perciò la necessità di adottare per le pensioni di guerra norme transitorie, che, mentre in nulla alterino il contenuto moralizzatore della legge di riforma, consentano l'equo riconoscimento dei singoli diritti con riguardo alle situazioni legalmente precostituite.

All'attuazione di tale intendimento, la cui urgenza è giustificata dai doveri dello Stato verso i mutilati e gli invalidi di guerra e le famiglie dei caduti, il Governo provvede con le disposizioni contenute nello schema di decreto-legge, che si onora di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di adottare norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati servizi attinenti alla guerra: quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace; i servizi prestati, anche dopo l'armistizio e fino alla pubblicazione della pace, nei territori già compresi nella zona delle azioni di combattimento e delle operazioni di guerra, o anteriormente occupati dagli eserciti nemici; nonchè i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva, semprechè i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

Art. 2.

Le ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate in occasione di effettiva prestazione di servizio attinente alla guerra si presumono dipendenti da causa di servizio.

Si considerano altresì dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose, dovunque contratte durante la prestazione del servizio militare, o manifestatesi nel periodo immediatamente successivo con decorso invalidante o letale in relazione a indebolimento fisico riferibile al servizio prestato.

Art. 3.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, si considera servizio sedentario quello prestato negli uffici.

Art. 4.

Le pensioni e gli assegni di cui all'art. 3 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.

Art. 5.

Per escludere il diritto a pensione od assegno di guerra per le infermità di cui al 2° comma dell'art. 5 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è necessario provare che il servizio prestato non abbia esercitato nell'insorgere o nel decorso delle lesioni o delle infermità alcuna nociva influenza.

Art. 6.

Agli effetti del 1° comma dell'art. 15 e del 1° comma dell'art. 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, si presume la causa diretta ed immediata del servizio di guerra, quando risulti che le ferite, le lesioni o le infermità siano state riportate o contratte, o si siano aggravate in conseguenza del servizio prestato nella zona delle azioni di combattimento, anche se manifestatesi fuori di detta zona.

Art. 7.

Solo per le invalidità dipendenti esclusivamente e direttamente da ferite o lesioni riportate in combattimento è ammessa la domanda di aggravamento oltre il termine di cinque anni stabilito dall'art. 21 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 8.

Le disposizioni dell'art. 24, ultimo comma, e dei primi quattro comma dell'art. 35 del R. decreto 12 luglio 1923. n. 1491, sono estese a favore delle vedove e della prole dei militari mutilati o invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle categorie dalla quinta all'ottava della tabella *A*, annessa al decreto stesso.

L'ultimo comma dell'art. 66 del citato Regio decreto non si applica quando l'evento di servizio siasi verificato anteriormente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 9.

Ai soli effetti del mantenimento del diritto ad assegno alimentare, per i padri e gli assimilati ai genitori non quinquagenari alla data di morte del militare le infermità e lesioni, organiche o funzionali, si considerano ascrivibili al n. 18 della prima categoria quando, alla data predetta, determinino l'incapacità a proseguire proficuamente nell'abituale lavoro.

Perchè sia escluso il diritto all'assegno alimentare già in godimento, è necessario che, dopo la morte del militare, i mezzi di sussistenza dei genitori o dei collaterali siano rimasti tali da soddisfare ai loro ordinari bisogni, in rapporto alle esigenze della vita.

Agli effetti della riduzione, di cui al terz'ultimo comma del citato art. 37, non si tiene conto dei figli maschi, e, qualora si tratti di collaterali, dei fratelli ammogliati o con prole minorenne legittima o naturale, o comunque menomati nella loro capacità lavorativa.

Si considerano menomati nella capacità lavorativa i mutilati e gl'invalidi provvisti di pensione od assegno di guerra per invalidità elencate nella tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Le disposizioni del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 37 del R. decreto suindicato, non si applicano al genitore che si trovi nelle condizioni di cui al successivo art. 43.

Art. 10.

Nessun assegno o pensione di guerra può essere ridotto o revocato per miglioramento o per guarigione, se il mutilato o invalido non venga prima sottoposto a nuovi accertamenti sanitari, da eseguirsi a norma degli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 11.

Ai militari affetti da infermità di nona categoria è conservato il diritto all'assegno temporaneo di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 764. Tale assegno è ridotto alla metà quando non concorrano le condizioni richieste per la liquidazione di assegno privilegiato di guerra, ed è concesso sino a tutto l'esercizio finanziario 1924-25, salvo successive disposizioni.

Il trattamento complessivo non potrà in nessun caso superare l'importo dell'assegno di ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e le eventuali riduzioni saranno effettuate sull'assegno temporaneo predetto.

Art. 12.

L'assegno supplementare di cura, di cui all'art. 17 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso anche nei casi di infermità tubercolari sospette, finchè tali.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili, con effetto dalla data di entrata in vigore del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per tutti gli eventi di servizio verificatisi anteriormente alla data medesima.

I casi definiti in base alle disposizioni del predetto decreto potranno essere riesaminati.

Art. 14.

Le pensioni e gli assegni, di cui al primo ed ultimo comma dell'art. 69 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, decorrono dalla data dell'evento, se dovuti per ferite o traumi, e dalla prima constatazione sanitaria, se trattasi di infermità.

Le pensioni e gli assegni predetti, per il periodo che precede la data del 1° luglio 1923, saranno liquidati nella misura stabilita per i militari del Regio esercito dalle disposizioni anteriori al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Rgno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO — DE REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 83. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1383.

REGIO DECRETO 21 agosto 1924, n. 1379.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Godiasco.

N. 1379. R. decreto 21 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile di Godiasco ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1384.

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. 1378.

Erezione in Ente morale del Fondo di previdenza per il trattamento di riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in Treviso.

N. 1378. R. decreto 15 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto come Ente morale il Fondo di previdenza per il trattamento di riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana con sede in Treviso ed è approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1385.

REGIO DECRETO 21 agosto 1924, n. 1380.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile della frazione di Paderno del comune di Paderno Dugnano.

N. 1380. R. decreto 21 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infatile della frazione di Paderno del comune di Paderno Dugnano, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1924.

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1924.

Proroga di poteri del Regio commissario dell'Ospedale oftalmico di Torino.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1924, con il quale si dichiarava sciolta l'amministrazione dell'Ospedale oftalmico di Torino e se ne affidava la gestione al grand'uff. professore Gustavo Quarelli, con l'incarico di proporre, nel termine di tre mesi, le riforme ritenute opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'Opera pia, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Vista la lettera del Prefetto di Torino 27 agosto 1924, n. 26931, div. II, sezione II;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al suaccennato Commissario per il compimento dei suoi lavori, è prorogato di tre mesi, a decorrere dal 25 agosto 1924.

Roma, addì 4 settembre 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 207

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 settembre 1924.

	Media		Media
Parigi	122 59	Belgio	113 87
Londra	101 92	Olanda	8 78
Svizzera	429 76	Pesos oro	18 27
Spagna	301 12	Pesos carta	8 04
Berlino	—	New-York	22 834
Vienna	0 0322	Oro	440 59
Praga	68 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3,50 % netto (1906)	82 67
	3,50 % » (1902)	77 75
	3,00 % lordo	54 67
	5,00 % netto	97 81
	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	83 40

Bollettino N. 208

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 settembre 1924

	Media		Media
Parigi	121 45	Belgio	113 51
Londra	101 983	Olanda	8 765
Svizzera	430 44	Pesos oro	18 30
Spagna	300 25	Pesos carta	8 1275
Berlino	—	New-York	22 873
Vienna	0.0323	Oro	441 34
Praga	68 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3,50 % netto (1906)	82 93
	3.50 % » (1902)	77 75
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 98
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	83 47

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai.

Con decreto del 25 agosto 1924 del Ministro per le finanze e con decreto Reale del 28 agosto successivo il notaio sig. Giulio Rochira di Francesco e l'agente di cambio sig. Pasquale Del Bene di Lorenzo, residenti ed esercenti in Taranto, sono stati rispettivamente accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di fisica, chimica ed elettrotecnica presso la Regia scuola industriale di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2923;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di fisica, chimica ed elettrotecnica nella Regia scuola industriale di Bolzano.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di seconda classe, inquadrato nel grado decimo e la prosegue nel grado nono secondo le disposizioni contenute nel R. decreto del 30 dicembre 1923, n. 3144. Esso viene nominato in prova per un periodo di 2 anni, dopo i quali, in seguito all'esito favorevole di due ispezioni, verrà nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengono restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Diploma originale di laurea in ingegneria o copia autentica legalizzata;

2° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

3° Certificato di cittadinanza italiana;

4° Certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri o di diminuire il prestigio dell'insegnamento cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella degli altri sanitari dal sindaco la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

5° Certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

7° Certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° Titoli comprovanti la perfetta conoscenza della lingua tedesca così da poter impartire l'insegnamento in tedesco;

9° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° Elenco in carta libera ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella « Gazzetta Ufficiale » sotto pena di esclusione dal concorso. Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale, purchè comprovino la loro permanenza e la loro qualità in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1923, n. 969.

Roma, addì 13 settembre 1924.

Il Ministro: **Nava.**

Boselli Giuseppe, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.